

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1089

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BRIENZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1994

Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità dal reddito delle persone fisiche non imprenditori delle erogazioni liberali compiute a favore di enti che svolgono attività di ricerca

ONOREVOLI SENATORI. - Già altre volte in passato si è tentato di modificare la legislazione a favore di cittadini o enti per detrarre dalla tassazione vigente qualsiasi somma elargita per scopi benefici o a favore delle ricerche scientifiche per la tutela della salute pubblica.

Con questo disegno di legge si tenta di riprendere un discorso avviato da altri parlamentari (disegno di legge n. 524 dell'onorevole Biondi, presentato alla Camera dei deputati il 30 aprile 1992, che qui si riprende integralmente) e mai preso in esame dal Parlamento, con la speranza che una maturata sensibilità possa consentire, oggi, un dibattito serio ed una conclusione positiva che avrebbe un alto significato civile.

Attualmente le erogazioni liberali compiute da persone fisiche non imprenditori a favore di enti che perseguono finalità di ricerca per lo sviluppo delle scienze mediche non sono espressamente previste tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

D'altronde le previsioni normative contenute in tale norma non sono suscettibili di interpretazioni atte ad estenderne la portata in modo da ricomprendervi le erogazioni di cui trattasi.

Il fatto è, peraltro, che le stesse norme di diritto positivo (articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni) consentono la deducibilità delle medesime erogazioni, in misura complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore dei

titolari di redditi d'impresa, ivi compresi i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, siano essi enti commerciali o meno (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni; Ministero delle finanze, note illustrative al testo unico citato, *sub* articolo 65).

Cosicchè si presenta l'esigenza di verificare quale sia la *ratio* della rilevata discriminazione e se tale *ratio* sia effettivamente idonea, in una prospettiva *de iure condendo*, a costituire un insuperabile ostacolo ad eventuali proposte di modifica della normativa.

A tale quesito non può che darsi una risposta negativa.

Invero nessuna *ratio* consente di legittimare le rilevate disparità di trattamento ravvisando un nesso funzionale tra le erogazioni in discorso e la produzione di un reddito d'impresa che non sia rinvenibile anche nei confronti dei percettori di altri redditi.

A maggior riprova di quanto ora osservato può addursi l'esistenza di un *trend* legislativo volto ad ampliare le fattispecie di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, proprio in evidente e manifesta attuazione del disposto dell'articolo 9 della Costituzione secondo cui la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Si pensi alla riconosciuta deducibilità delle «erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» (come recita l'articolo 10, secondo comma, numero 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597), ovvero anche delle «erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonchè per la produzione nei vari settori dello spettacolo)» (articolo 10, secondo comma, numero 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973).

Ed invero la discriminazione attuata dal legislatore fiscale è fonte di effetti certamente più deleteri di quanto deriverebbe dalla pura e semplice previsione di una assoluta indeducibilità delle indicate erogazioni, indipendentemente dalla natura del rapporto erogante.

Infatti, l'aver pretermesso da tale «beneficio» solo alcune categorie soggettive sembra presupporre da parte del legislatore la consapevolezza della sufficienza delle erogazioni effettuate dai titolari di un reddito d'impresa ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 9 della Costituzione.

Ciò induce quindi gli appartenenti alle restanti categorie soggettive a ritenere non già solo la non convenienza della destina-

zione di risorse a tali fini, ma anche la superfluità della destinazione stessa.

Non sembra infatti che lo stato della ricerca culturale e scientifica in Italia sia tale da legittimare un disinteresse verso possibili forme di contribuzione, discriminandole in funzione della fonte di provenienza.

Appare, viceversa, particolarmente urgente la necessità di imprimere una spinta alla ricerca in campo medico scientifico, tenuto conto che ci sono certi tipi di cause di decesso che appaiono in notevole aumento percentuale.

Il rischio di contrarre malattie tumorali, ad esempio, ha subito, nel ventennio 1968-1988, un incremento per i maschi del 10 per cento e per le femmine del 5 per cento sull'incidenza generale dei decessi.

Per frenare tale tendenza è necessario incrementare la ricerca con risorse finanziarie di gran lunga maggiori di quelle messe a disposizione dallo Stato.

Occorre perciò consentire una incentivazione alla contribuzione privata per un interesse di primaria importanza quale è quello della salute della collettività.

Pertanto, si ritiene che non vi siano ostacoli che inibiscano l'inserimento nell'articolo 10 del già citato testo unico delle imposte sui redditi di una norma che sancisca la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute, o di associazioni non riconosciute, iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della sanità che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio e di ricerca per lo sviluppo delle scienze mediche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«l-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute o di associazioni non riconosciute iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della sanità, che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio e di ricerca per lo sviluppo delle scienze mediche».